

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 10 gennaio 2001.**

Acquarone, Aloï, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aloï, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bolognesi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrari, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Lumia, Maccanico, Maggi, Malagnino, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Selva, Sica, Soave, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZILLI: « Norme per l'inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale addetto ai centri di prima accoglienza e alle comunità della giustizia minorile » (7522);

PEZZOLI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7523);

ALBONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7524).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione

e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione» (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera con l'unificazione delle proposte di legge n. 463, d'iniziativa del deputato Simeone; n. 1863-ter, d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri; n. 1870-ter, d'iniziativa dei deputati Carmelo Carrara ed altri; n. 3463, d'iniziativa dei deputati Pisano ed altri; n. 4425, d'iniziativa dei deputati Olivieri ed altri; n. 5360, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 5391, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5433, d'iniziativa dei deputati Siniscalchi ed altri; n. 5523, d'iniziativa dei deputati Contento e Trantino; n. 5545, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5702, d'iniziativa del deputato Pecorella; n. 5752, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 6339, d'iniziativa del deputato Carotti; n. 6631, d'iniziativa dei deputati Biondi e Costa, e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (463-1863-ter-1870-ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631-B) *Parere della I Commissione.*

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti, approvato dalla Commissione medesima in data 21 dicembre 2000 (doc. XXIII, n. 52).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con

lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti, approvato dalla Commissione medesima in data 21 dicembre 2000 (doc. XXIII, n. 53).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 557 del 13-20 dicembre 2000 (doc. VII, n. 999);

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe (*alla VI Commissione Finanze*).

sentenza n. 569 del 14-21 dicembre 2000 (doc. VII, n. 1000);

con la quale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j), e 5, nonché degli articoli 6 e 7 della delibera legislativa della regione Liguria recante « Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica » approvata il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 17 novembre 1998, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 81 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (*alla XII Commissione Affari sociali*).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma della legge stessa (doc. XV, n. 311).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2001, ha trasmesso copia della deliberazione n. 37/E/00 adottata dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'adunanza dell'11 dicembre 2000 (doc. VI, n. 7), concernente la richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Magistrato per il Po nn. 11414 e 11416 del 9 ottobre 1997 e n. 11678 del 15 ottobre 1997 recanti l'approvazione di atti progettuali e contrattuali relativi al completamento di opere idrauliche nel bacino del Po.

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnato, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 21 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CUCCU ed altri n. 9/6557/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, FRATTINI ed altri n. 9/6249/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2000, GASPARRI ed altri n. 9/6249/18, accolto dal Governo ed approvato nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2000, concernenti il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 28 dicembre 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma unico, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno riferita all'anno 2000 (doc. CIV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale di parere
parlamentare**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commis-

sione (Politiche Unione europea), che dovranno esprimere il proprio parere entro l'11 marzo 2001.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 gennaio 2001, pagina 36, prima colonna, sedicesima riga, dopo la parola: medesimo, aggiungere le seguenti: 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1137-3950 SENATORI: BATTAFARANO, ED ALTRI: RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, SINDACALI O RELIGIOSI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1974, N. 496, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 APRILE 1976, N. 205 (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (7447) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4514

(A.C. 7447 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo

politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 1. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 2. Michielon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dipendenti della pubblica amministrazione con le seguenti: dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Michielon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o.

1. 4. Michielon.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

1. 5. Gazzara, Taborelli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 6. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 7. Michielon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dipendenti della pubblica amministrazione con le seguenti: dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 8. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Michielon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 1946, n. 384, aggiungere le seguenti: del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

1. 9. Gazzara, Taborelli.

(Approvato)

(A.C. 7447 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, é istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante della pubblica amministrazione già dipendente licenziato o dimissionario.

2. 1. Michielon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante ex dipendente della pubblica amministrazione licenziato o dimissionario.

2. 2. Michielon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante del Ministero della difesa.

2. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: pensionati aggiungere le seguenti: ex dipendenti di pubbliche amministrazioni.

2. 3. Michielon.

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Michielon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. 6. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7447 – sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui

erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

3. 1. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

3. 2. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. 3. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: del licenziamento aggiungere le seguenti: o delle dimissioni.

3. 4. Michielon.

(Approvato)

(A.C. 7447 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

(A.C. 7447 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione

di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

(A.C. 7447 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2002. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 è effettuata nell'anno 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003 ».

6. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. 1. Gazzara, Taborelli.

(A.C. 7447 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 mi-

lioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-

lizzando, quanto a lire 3.586 milioni, a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. 2. La Commissione.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO DAL SENATO) (7115)

(A.C. 7115 — sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di ses-

santa giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e

secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito secondo i parametri di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 2, lettere *a*) e *b*), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in

relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire due-

cento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

ALLEGATO A

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
—	—
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)

Sopprimerlo.

5. 29. *(ex 5. 10.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e.

5. 30. *(ex 5. 11.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: lesioni subite, aggiungere le seguenti: dalla dichiarazione attestante l'esistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e.

5. 27. *(ex 5. 4.)* Gastaldi.

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Limitatamente ai danni materiali ai veicoli, l'assicuratore, in alternativa alla procedura di offerta di risarcimento di cui ai commi precedenti, può provvedere alla riparazione di tali danni. A tal fine l'assicuratore entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità di cui al presente articolo, deve comunicare al danneggiato con lettera raccomandata l'intenzione di provvedere alla riparazione del veicolo in-

dicando contestualmente almeno tre autoriparatori operanti nel luogo ove si trova il veicolo per l'ispezione, come indicato dal danneggiato nella richiesta di risarcimento medesima. La riparazione deve essere effettuata a regola d'arte entro i tempi tecnici necessari.

5. 28. *(ex 5. 5.)* Gastaldi.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

L'assicuratore non è tenuto al rispetto dei termini e delle formalità contenute nei commi secondo, quarto e quinto che precedono se, decorso il termine di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, e nella ipotesi in cui sia stato chiamato in garanzia dall'assicurato se nei confronti di costui sia stata promossa direttamente l'azione risarcitoria da parte del danneggiato.

5. 31. *(ex 5. 12.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere i commi da 2 a 5.

5. 1. Contento, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 2.

5. 6. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

5. 100. La Commissione.